

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1676

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SIMONINI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(D'ARAGONA)

Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi alle modifiche apportate all'articolo 3 dell'Accordo italo-americano sui cimiteri di guerra

Presentato alla Presidenza il 25 novembre 1950

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nel settembre 1946 è stato concluso, tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America un Accordo per la sistemazione dei cimiteri di guerra americani in Italia, accordo approvato e reso esecutivo con decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 88.

Successivamente il Dipartimento di Stato affacciava la possibilità che il Governo italiano prendesse in considerazione l'eventuale cessione, a titolo gratuito, dei terreni da adibirsi a cimiteri di guerra degli Stati Uniti di America in Italia.

Il Governo italiano si dichiarò disposto a venire incontro alla richiesta per dare al Governo degli Stati Uniti d'America una mani-

festazione di amicizia che avrebbe avuto indubbiamente favorevole risonanza nell'opinione pubblica americana. Si giunse così agli scambi di Note effettuati a Washington il 18 dicembre 1947-19 aprile 1948 con il quale è stato parzialmente modificato il testo dell'articolo 3 dell'Accordo del settembre 1946 nel senso che il Governo italiano si impegna a cedere in uso al Governo americano le aree di terreno scelte per i cimiteri militari americani in Italia, con la specifica destinazione del fine preordinata a durare finché le autorità americane manterranno la destinazione di tali terreni a cimiteri di guerra.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sono approvati gli scambi di Note effettuati a Washington fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 18 dicembre 1947-19 aprile 1948, relativi alle modifiche apportate all'articolo 3 dell'Accordo italo-americano sui cimiteri di guerra del settembre 1946, reso esecutivo con decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 88.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli scambi di Note suddetti.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

SCAMBI DI NOTE FRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA
RELATIVI ALLE MODIFICHE APPORTATE ALL'ARTICOLO 3
DELL'ACCORDO ITALO-AMERICANO SUI CIMITERI DI GUERRA

(WASHINGTON, 18 DICEMBRE 1947 - 19 APRILE 1948)

(Traduzione)

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Dipartimento di Stato ed ha l'onore di comunicargli una nuova disposizione adottata dal Governo italiano relativa ai cimiteri di guerra americani.

Come è noto al Dipartimento di Stato, l'articolo 3 dell'Accordo raggiunto a Roma attraverso uno scambio di note nel settembre 1946 tra il Ministero degli affari esteri italiano e l'Ambasciata degli Stati Uniti dice che « se nell'avvenire il Governo degli Stati Uniti intendesse stabilire cimiteri permanenti o erigere monumenti in Italia, il Governo italiano eserciterà il suo potere di Dominio eminente per disporre di questi terreni e concedere agli Stati Uniti il diritto di servirsene in perpetuo dietro pagamento da parte degli Stati Uniti del relativo costo ».

Secondo le istruzioni ricevute, l'Ambasciata italiana ha l'onore di informare il Dipartimento di Stato che il Governo italiano desideroso di dare una prova di amicizia al Governo e al popolo degli Stati Uniti ha ora deciso di concedere al Governo americano il diritto di servirsi dei terreni scelti per stabilirvi cimiteri di guerra.

Sarebbe stato grande desiderio del Governo italiano di poter procedere ad una vera donazione dei terreni in questione, però non era possibile raggiungere una tale soluzione perché vietata dai regolamenti in vigore. D'altra parte i vantaggi cui il Governo americano godrà con questa libera concessione saranno praticamente gli stessi come se fossero derivati da una donazione, dato che il diritto di servirsi dei terreni scelti è concesso finché saranno destinati a cimiteri militari.

In conseguenza di quanto sopra, il Governo italiano ha l'onore di chiedere al Governo americano di considerare il primo capoverso dell'articolo 3 dell'Accordo suddetto modificato come segue: « Il Governo italiano concede gratuitamente al Governo americano il diritto di servirsi dei terreni scelti per cimiteri militari permanenti in Italia, finché le Autorità americane si serviranno dei detti terreni come cimiteri di guerra ».

Washington, 18 dicembre 1947.

(Traduzione)

21 gennaio 1948

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota n. 11332 del 18 dicembre 1947 colla comunicazione che il Governo italiano ha deciso di concedere al Governo degli Stati Uniti in segno di amicizia verso il Governo ed il popolo degli Stati Uniti il diritto di servirsi liberamente dei terreni scelti per cimiteri militari permanenti degli Stati Uniti e colla proposta che il primo capoverso dell'articolo 3 dell'Accordo raggiunto con uno scambio di note nel settembre 1946 tra il Ministero degli affari esteri italiano e l'Ambasciata Americana a Roma venga modificato come segue:

« Il Governo italiano concede gratuitamente al Governo americano il diritto di servirsi dei terreni scelti per cimiteri militari permanenti in Italia finché le Autorità americane si serviranno dei detti terreni come cimiteri di guerra ».

Desidero esprimere a Lei e Suo tramite al Governo italiano la profonda gratitudine del Governo e del popolo degli Stati Uniti per questo generoso dono che servirà a rafforzare maggiormente i forti vincoli di simpatia e di amicizia tra i nostri due paesi. Per tutti gli americani ed in particolare per quelli che perdettero i loro cari nel corso del nostro sforzo comune contro il nemico, la terra così gentilmente offerta dal Governo italiano sarà sempre terra sacra. Da parte loro Le porgo i più cordiali ringraziamenti e sensi di gratitudine per questo così magnifico dono.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il Governo degli Stati Uniti è perfettamente d'accordo circa la modifica proposta all'articolo 3 dell'Accordo.

Gradisca, Eccellenza, le rinnovate assicurazioni della mia più alta considerazione.

Per il Segretario di Stato
JOHN E. PEURIFOY

A Sua Eccellenza
ALBERTO TARCHIANI
Ambasciatore, italiano

(Traduzione)

Il Segretario di Stato presenta i suoi complimenti a Sua Eccellenza l'Ambasciatore d'Italia ed ha l'onore di riferirsi alla nota dell'Ambasciata n. 11332 del 18 dicembre 1947 e alla risposta del Dipartimento del 21 gennaio 1948 circa il diritto di servirsi dei terreni scelti in Italia per stabilirvi cimiteri militari americani permanenti e circa la modifica proposta all'articolo 3 dell'Accordo raggiunto con uno scambio di note nel settembre 1946 tra il Ministero degli affari esteri italiano e l'Ambasciata americana a Roma.

Il Dipartimento presume che nel suggerimento di una modifica del « primo capoverso » dell'articolo 3 di questo Accordo, era inteso che le ultime due frasi dell'articolo 3 siano conservate. Per evitare malintesi su questo punto, viene proposto che la Nota dell'Ambasciata e la risposta del Dipartimento vengano corrette così « la prima frase dell'articolo 3 » invece che « il primo capoverso dell'articolo 3 ».

Il Dipartimento gradirà di conoscere l'accordo dell'Ambasciata in proposito.

Dipartimento di Stato, Washington, 24 marzo 1948.

(Traduzione)

L'Ambasciatore italiano presenta i suoi complimenti all'onorevole Segretario di Stato f.f. ed ha l'onore di riferirsi alla nota del Dipartimento del 24 marzo 1948 relativa allo scambio di note tra il Dipartimento e l'Ambasciata circa l'istituzione in Italia di cimiteri militari permanenti degli Stati Uniti.

A questo proposito l'Ambasciata tiene a chiarire che nel suggerimento di una modifica del primo capoverso dell'articolo 3 dell'Accordo raggiunto sull'argomento sopracitato con uno scambio di note nel settembre 1946, tra il Ministero degli affari esteri italiano e l'Ambasciata americana a Roma, era inteso che le ultime due frasi dell'articolo 3 siano conservate.

Di conseguenza l'Ambasciata è d'accordo che la sua nota e la risposta del Dipartimento siano corrette come segue « la prima frase dell'articolo 3 » invece che « il primo capoverso dell'articolo 3 ».

Dipartimento di Stato, Washington, 19 aprile 1948.